

ISTITUTI DEFLATTIVI

Adempimento collaborativo: i doveri dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: le novità del contenzioso

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

Il D.Lgs. 221/2023 – in vigore dal 18.1.2024 - introduce alcune modifiche al **D.Lgs. 128/2015**, che contiene la disciplina propria del regime **dell'adempimento collaborativo**, istituito dall'articolo 3 del medesimo decreto, con la finalità di **promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate**, basate sul **reciproco affidamento** tra l'Amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire la **prevenzione e la risoluzione delle controversie** in materia fiscale, in attuazione delle disposizioni dell'[articolo 17, comma 1, lettera g\), numero 1\)](#), e dell'[articolo 20, comma 1, lettera a\), numero 4\), L. 111/2023](#).

Per accedere al regime dell'adempimento collaborativo – **riservato, per l'anno 2024, ai soggetti residenti** e non residenti che realizzano un **volume di affari o di ricavi non inferiore a euro 750.000.000** - è necessario che il contribuente sia **dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale**, ovvero del **rischio di operare in violazione di norme o di principi tributari**.

L'adesione al regime è subordinata al possesso di **determinati requisiti** e comporta l'assunzione di **doveri per l'Amministrazione finanziaria e per il contribuente** (articolo 5).

Gli effetti del regime consentono un **sollecito e preventivo esame dei casi dubbi**, la correlata riduzione dei controlli successivi e dell'eventuale contenzioso.

I contribuenti possono pervenire con l'Agenzia delle entrate a una **comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali**, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Sono, poi, previsti **ulteriori effetti premiali**, tra i quali l'applicazione di **sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell'accertamento**, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate **non condivida la posizione dell'impresa**, nonché

l'esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

Secondo quanto disposto dall'[articolo 5, D.Lgs. 128/2015](#), come adesso riformulato dal D.Lgs. 221/2023, il regime comporta **una serie di doveri** sia per l'Amministrazione finanziaria che per i contribuenti.

Per l'Agenzia delle entrate il regime comporta i seguenti impegni:

1. **valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità** del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime;
2. **pubblicazione** periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e **schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva**;
3. promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di **trasparenza, collaborazione e correttezza** nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza;
4. realizzazione di **specifiche semplificazioni** degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;
5. **esame preventivo** delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;
6. debita considerazione degli **esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione**, sulla base della relazione annuale, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

Per i contribuenti, il regime comporta i seguenti impegni:

1. istituzione e mantenimento del **sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato**, per garantire il conseguimento delle finalità previste, nonché attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
2. comportamento collaborativo e trasparente, mediante **comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale** e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
3. **risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile**;
4. promozione di una **cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria**, assicurandone la completezza e l'affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è emanato il **codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni** che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.